

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

AVV. ANNA MARIA COSI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine,
avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione
all'udienza del 16.07.2020 promossa da:

GIUGNO FRANCESCO , da Lecce, con l'avv. Tommaso Valente;

Opponente

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE con sede in Roma, in
persona del suo legale rappresentante p.t;

COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco p.t., con l'avv. Eugenia
Novembre;

Opposti

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione del 11.03.2020 l'opponente chiedeva
che fosse annullata la cartella esattoriale n. 059 2019 00303385 63 000 per
somme iscritte a ruolo dal Comune di Lecce per sanzioni derivanti da
violazioni al CDS. In particolare era stata iscritta a ruolo la somma di €
443,72 relativa alla ordinanza ingiunzione n. 57200/17 con la quale il
Prefetto di Lecce, respinto il ricorso dell'odierno ricorrente, aveva
confermato il verbale di accertamento della P.L. di Lecce. Il ricorrente
aveva impugnato detta ordinanza dinanzi al GDP che con sentenza n.

REGIME FISCALE PROC.

- Non esente
 Esente Ex art.46
L.374/91
 Esente ex art.689/81

REGIME FISCALE SENT.

- Non esente
 Esente ex art.46
L.374/91
 Esente ex art.23
L.689/81

N. 28/15/20 SENT.

N.4434/20 R.Gen.

N. 105/17 R. Cron.

N. _____ R. Rep.

OGGETTO

OPPOSIZIONE EX
ART. 615 CPC

sea

4702/17 la aveva annullata. Concludeva, quindi, per l'annullamento della cartella esattoriale e il riconoscimento delle spese processuali.

Si costituiva solo il Comune di Lecce che chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere poiché aveva già provveduto al discarico.

Il ricorrente aderiva alla richiesta ma insisteva per il riconoscimento delle spese processuali. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 16.07.2020.

La materia del contendere è cessata poiché il titolo posto a base della impugnata cartella è stato annullato con Sentenza ed il comune ha provveduto al relativo discarico.

Va accolta, invece, la richiesta di riconoscimento delle spese processuali posto che il suddetto provvedimento di discarico è intervenuto solo a seguito di notificazione dell'atto di citazione.

Le spese sono a carico del Comune di Lecce che ha disposto la iscrizione a ruolo e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo alla facilità del giudizio.

Distratte a favore del difensore che ha reso dichiarazione di rito.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di LECCE decidendo nella domanda proposta da GIUGNO FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e COMUNE DI LECCE, avverso la cartella di pagamento N. 059 2019 00303385 63 000 così provvede:

Dichiara cessata la materia del contendere;




Condanna il Comune di Lecce al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 177 di cui € 43 per spese ed il resto per compensi di avvocato oltre alle S.G. e agli accessori di Legge. Dispone la distrazione a favore del difensore. LECCE 16.07.2020

*L'Assistente Giudiziario
Dr. Luigi Carcagni*



Il Giudice di Pace
avv. Anna Maria Cosi



Depositato in Cancelleria
Lecce, ... 2.5 AGO 2020

*L'Assistente Giudiziario
Dr. Luigi Carcagni*

